

R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 (G.U. 28-10-1940, n. 253, suppl. ord.). —
Approvazione del testo del Codice di procedura civile

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E
PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 2814, che autorizza il Governo del Re Imperatore ad emanare un nuovo Codice di procedura civile;

Sentito il parere della Commissione delle Assemblee legislative, a termini dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814 e dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1. — Il testo del Codice di procedura civile è approvato ed avrà esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942.

2. — Un esemplare del Codice di procedura civile, firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, servirà di originale e sarà depositato e custodito nell'Archivio del Regno.

3. — La pubblicazione del Codice di procedura civile si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei comuni del Regno, per essere depositato nella sala comunale e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 ottobre 1940.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LIBRO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I

Degli organi giudiziari

CAPO I

Del giudice

Sezione I

Della giurisdizione e della competenza in generale

1. Giurisdizione dei giudici ordinari. — La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge [806; c. nav. 585], è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente Codice [37; c.c. 2907; Cost. 102, 103; c.nav. 14].

[2. Inderogabilità convenzionale della giurisdizione] (1).

(1) Art. **abrogato** dalla l. 31-5-1995, n. 218 (art. 73), a decorrere dall'1-9-1995.

[3. Pendenza di lite davanti a giudice straniero] (1).

(1) Art. **abrogato** dalla l. 31-5-1995, n. 218 (art. 73).

[4. Giurisdizione rispetto allo straniero] (1).

(1) Art. **abrogato** dalla l. 31-5-1995, n. 218 (art. 73).

5. Momento determinante della giurisdizione e della competenza. — La giurisdizione [1] e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda [163, 316, 414], e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.

6. Inderogabilità convenzionale della competenza. — La competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge [28 ss.; c.c. 1341].

Sezione II

Della competenza per materia e valore

7. Competenza del giudice di pace. — Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a € 2.582,28, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice [9].

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi € 15.493,71.

[Omissis] (1).

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I
Degli organi giudiziari

CAPO I
Del giudice

Sezione I
Della giurisdizione e della competenza in generale

1. Giurisdizione dei giudici ordinari. — La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge [806; c. nav. 585], è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente Codice [37; c.c. 2907; Cost. 102, 103; c.nav. 14].

[2. Inderogabilità convenzionale della giurisdizione] (1).

(1) Art. **abrogato** dalla l. 31-5-1995, n. 218 (art. 73), a decorrere dall'1-9-1995.

[3. Pendenza di lite davanti a giudice straniero] (1).

(1) Art. **abrogato** dalla l. 31-5-1995, n. 218 (art. 73).

[4. Giurisdizione rispetto allo straniero] (1).

(1) Art. **abrogato** dalla l. 31-5-1995, n. 218 (art. 73).

5. Momento determinante della giurisdizione e della competenza. — La giurisdizione [1] e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda [163, 316, 414], e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.

6. Inderogabilità convenzionale della competenza. — La competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge [28 ss.; c.c. 1341].

Sezione II
Della competenza per materia e valore

7. Competenza del giudice di pace. — Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a **cinquemila euro** (1), quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice [9].

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi **ventimila euro** (1).

[*Omissis*].

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

[*Omissis*] (2).

(1) Terzo comma abrogato *ex art.* 1, d.l. 18-10-1995, n. 432, conv. in l. 20-12-1995, n. 534.

(2) Numero abrogato *ex art.* 1, d.l. 18-10-1995, n. 432, conv. in l. 20-12-1995, n. 534.

[8. *Competenza del pretore*] (1).

(1) Art. **abrogato** *ex d.lgs.* 19-2-1998, n. 51 (art. 49).

9. *Competenza del tribunale.* — Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.

Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.

10. *Determinazione del valore.* — Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.

A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni [c.c. 1282, 1223 ss., 2043 ss.] anteriori alla proposizione si sommano col capitale [31, 104].

11. *Cause relative a quote di obbligazione tra più parti.* — Se è chiesto da più persone o contro più persone [102, 103] l'adempimento per quote di un'obbligazione [c.c. 1314 ss.], il valore della causa si determina dall'intera obbligazione.

12. *Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni.* — Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio [c.c. 1173 ss.] si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione.

[*Omissis*] (1).

Il valore delle cause per divisione [c.c. 713, 1111] si determina da quello della massa attiva da dividersi [784 ss.].

(1) Comma abrogato *ex art.* 89, l. 26-11-1990, n. 353.

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

3bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali (2).

[*Omissis*].

(1) Importo sostituito *ex art.* 45, c. 1, lett. a) e b), l. 18-6-2009, n. 69.

(2) Numero aggiunto *ex art.* 45, c. 1, lett. c), l. 69/2009 cit. Cfr. c.p.c. 442, co. 3.

APPLICABILITÀ

Disposizione applicabile ai *giudizi instaurati dopo* la data di *entrata in vigore* della l. 18-6-2009, n. 69 (art. 58, c. 1, l. 69/2009 cit.).

[8. Competenza del pretore] (1).

(1) Art. **abrogato** *ex d.lgs.* 19-2-1998, n. 51 (art. 49).

9. Competenza del tribunale. — Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.

Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.

10. Determinazione del valore. — Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.

A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni [c.c. 1282, 1223 ss., 2043 ss.] anteriori alla proposizione si sommano col capitale [31, 104].

11. Cause relative a quote di obbligazione tra più parti. — Se è chiesto da più persone o contro più persone [102, 103] l'adempimento per quote di un'obbligazione [c.c. 1314 ss.], il valore della causa si determina dall'intera obbligazione.

12. Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni. — Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio [c.c. 1173 ss.] si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione.

[*Omissis*] (1).

Il valore delle cause per divisione [c.c. 713, 1111] si determina da quello della massa attiva da dividersi [784 ss.].

(1) Comma abrogato *ex art.* 89, l. 26-11-1990, n. 353.

13. Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite. — Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche [c.c. 433 ss.], se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.

Nelle cause relative a rendite perpetue [c.c. 1861 ss.], se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando venti annualità; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie [c.c. 1872 ss.], cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci.

Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente [c.c. 957 ss.].

14. Cause relative a somme di danaro e a beni mobili. — Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili [c.c. 812], il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito.

Il convenuto può contestare, ma soltanto nella prima difesa [167, 319], il valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione.

Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito.

15. Cause relative a beni immobili. — Il valore delle cause relative a beni immobili [c.c. 812] è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda:

per duecento per le cause relative alla proprietà [c.c. 832];

per cento per le cause relative all'usufrutto [c.c. 978], all'uso [c.c. 1021], all'abitazione [c.c. 1022], alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta [c.c. 959];

per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitù [c.c. 1027].

Il valore delle cause per il regolamento di confini [c.c. 950] si desume dal valore della parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.

Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti; e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile [9²].

[16. Esecuzione forzata] (1).

(1) Art. **abrogato** ex d.lgs. 19-2-1998, n. 51 (art. 51).

17. Cause relative all'esecuzione forzata. — Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata [615] si determina dal credito per cui si procede:

quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell'art. 619, dal valore dei beni controversi;

quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione [512], dal valore del maggiore dei crediti contestati.

13. Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite. — Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche [c.c. 433 ss.], se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.

Nelle cause relative a rendite perpetue [c.c. 1861 ss.], se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando venti annualità; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie [c.c. 1872 ss.], cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci.

Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente [c.c. 957 ss.].

14. Cause relative a somme di danaro e a beni mobili. — Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili [c.c. 812], il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito.

Il convenuto può contestare, ma soltanto nella prima difesa [167, 319], il valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione.

Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito.

15. Cause relative a beni immobili. — Il valore delle cause relative a beni immobili [c.c. 812] è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda:

per duecento per le cause relative alla proprietà [c.c. 832];

per cento per le cause relative all'usufrutto [c.c. 978], all'uso [c.c. 1021], all'abitazione [c.c. 1022], alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta [c.c. 959];

per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitù [c.c. 1027].

Il valore delle cause per il regolamento di confini [c.c. 950] si desume dal valore della parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.

Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti; e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile [9²].

[16. Esecuzione forzata] (1).

(1) Art. **abrogato** ex d.lgs. 19-2-1998, n. 51 (art. 51).

17. Cause relative all'esecuzione forzata. — Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata [615] si determina dal credito per cui si procede:

quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell'art. 619, dal valore dei beni controversi;

quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione [512], dal valore del maggiore dei crediti contestati.

Sezione III

Della competenza per territorio

18. Foro generale delle persone fisiche. — Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio [c.c. 43] e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora [139; c.c. 43].

Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nella Repubblica o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore.

19. Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. — Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede [c.c. 16, 46, 2328 n. 2, 2463 n. 2, 2521 n. 2]. È competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda [77; c.c. 41].

Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica [c.c. 2251, 2291, 2313], le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice civile hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo [145].

20. Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione. — Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio [12, 413, 444; c.c. 1182, 1326].

21. Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie. — Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile o l'azienda. Qualora l'immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie, è competente il giudice della circoscrizione nella quale è compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato; quando non è sottoposto a tributo, è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile [568].

Per le azioni possessorie [703 ss.; c.c. 1168 ss.] e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto [688; c.c. 1171, 1172] è competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato.

22. Foro per le cause ereditarie. — È competente il giudice del luogo dell'aperta successione [c.c. 456] per le cause:

1) relative a petizione [c.c. 533] o divisione di eredità [12, 784; c.c. 713] e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione [784 ss.];

2) relative alla rescissione della divisione [c.c. 763] e alla garanzia delle quote [c.c. 758], purché proposte entro un biennio dalla divisione;

3) relative a crediti verso il defunto o a legati dovuti dall'erede [c.c. 762], purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall'apertura della successione;

4) contro l'esecutore testamentario [c.c. 700 ss.], purché proposte entro i termini indicati nel numero precedente.

Se la successione si è aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica.

Sezione III
Della competenza per territorio

18. Foro generale delle persone fisiche. — Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio [c.c. 43] e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora [139; c.c. 43].

Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nella Repubblica o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore.

19. Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. — Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede [c.c. 16, 46, 2328 n. 2, 2463 n. 2, 2521 n. 2]. È competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda [77; c.c. 41].

Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica [c.c. 2251, 2291, 2313], le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice civile hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo [145].

20. Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione. — Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio [12, 413, 444; c.c. 1182, 1326].

21. Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie. — Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile o l'azienda. Qualora l'immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie, è competente il giudice della circoscrizione nella quale è compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato; quando non è sottoposto a tributo, è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile [568].

Per le azioni possessorie [703 ss.; c.c. 1168 ss.] e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto [688; c.c. 1171, 1172] è competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato.

22. Foro per le cause ereditarie. — È competente il giudice del luogo dell'aperta successione [c.c. 456] per le cause:

1) relative a petizione [c.c. 533] o divisione di eredità [12, 784; c.c. 713] e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione [784 ss.];

2) relative alla rescissione della divisione [c.c. 763] e alla garanzia delle quote [c.c. 758], purché proposte entro un biennio dalla divisione;

3) relative a crediti verso il defunto o a legati dovuti dall'erede [c.c. 762], purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall'apertura della successione;

4) contro l'esecutore testamentario [c.c. 700 ss.], purché proposte entro i termini indicati nel numero precedente.

Se la successione si è aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica.

ca, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza [c.c. 43] del convenuto o di alcuno dei convenuti.

23. Foro per le cause tra soci e tra condomini. — Per le cause tra soci [c.c. 2247] è competente il giudice del luogo dove ha sede la società [19; c.c. 46]; per le cause tra condomini [c.c. 1117 ss.], il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.

Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.

24. Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali. — Per le cause relative alla gestione di una tutela [c.c. 343 ss., 424 ss.] o di una amministrazione patrimoniale conferita per legge o per provvedimento dell'autorità è competente il giudice del luogo d'esercizio della tutela o dell'amministrazione.

25. Foro della pubblica amministrazione. — Per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda [144].

26. Foro dell'esecuzione forzata. — Per l'esecuzione forzata su cose mobili [513 ss.] o immobili [555 ss.] è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l'art. 21.

Per l'espropriazione forzata dei crediti [543 ss.] è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore.

Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare [612 ss.; c.c. 2931, 2933] è competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto [c.c. 1182].

27. Foro relativo alle opposizioni all'esecuzione. — Per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell'esecuzione [17], salva la disposizione dell'art. 480 terzo comma [28, 618bis].

Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi [617] è competente il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione.

28. Foro stabilito per accordo delle parti. — La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti [29], salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 70, per i casi di esecuzione forzata [26, 483 ss.], di opposizione alla stessa [27, 615 ss.], di procedimenti cautelari [669bis ss.] e possessori [703 ss.], di procedimenti in camera di consiglio [737 ss.] e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge [25, 38, 413, 661, 747].

29. Forma ed effetti dell'accordo delle parti. — L'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale [18 ss.] deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto [c.c. 1341, 1342].

L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito.

ca, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza [c.c. 43] del convenuto o di alcuno dei convenuti.

23. Foro per le cause tra soci e tra condomini. — Per le cause tra soci [c.c. 2247] è competente il giudice del luogo dove ha sede la società [19; c.c. 46]; per le cause tra condomini [c.c. 1117 ss.], il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.

Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.

24. Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali. — Per le cause relative alla gestione di una tutela [c.c. 343 ss., 424 ss.] o di una amministrazione patrimoniale conferita per legge o per provvedimento dell'autorità è competente il giudice del luogo d'esercizio della tutela o dell'amministrazione.

25. Foro della pubblica amministrazione. — Per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda [144].

26. Foro dell'esecuzione forzata. — Per l'esecuzione forzata su cose mobili [513 ss.] o immobili [555 ss.] è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l'art. 21.

Per l'espropriazione forzata dei crediti [543 ss.] è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore.

Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare [612 ss.; c.c. 2931, 2933] è competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto [c.c. 1182].

27. Foro relativo alle opposizioni all'esecuzione. — Per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell'esecuzione [17], salva la disposizione dell'art. 480 terzo comma [28, 618bis].

Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi [617] è competente il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione.

28. Foro stabilito per accordo delle parti. — La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti [29], salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 70, per i casi di esecuzione forzata [26, 483 ss.], di opposizione alla stessa [27, 615 ss.], di procedimenti cautelari [669bis ss.] e possessori [703 ss.], di procedimenti in camera di consiglio [737 ss.] e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge [25, 38, 413, 661, 747].

29. Forma ed effetti dell'accordo delle parti. — L'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale [18 ss.] deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto [c.c. 1341, 1342].

L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito.

30. Foro del domicilio eletto. — Chi ha eletto domicilio a norma dell'articolo 47 del Codice civile può essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso [141, 170].

30bis. Foro per le cause in cui sono parti i magistrati. (1) — Le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale (2).

Se nel distretto determinato ai sensi del primo comma il magistrato è venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente alla sua chiamata in giudizio, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale con riferimento alla nuova destinazione.

(1) La Corte cost. con sent. 12-11-2002, n. 444, ha dichiarato l'**illegittimità** costituzionale di questo articolo nella parte in cui si applica ai processi di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati in servizio nel distretto di corte di appello comprendente l'ufficio giudiziario competente ai sensi dell'art. 26 del codice di procedura civile.

(2) La Corte cost. con sent. 25-5-2004, n. 147 ha dichiarato l'**illegittimità** costituzionale del primo comma, ad eccezione della parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato di cui sia parte un magistrato nei termini di cui all'art. 11 c.p.p.

Sezione IV

Delle modificazioni della competenza per ragione di connessione

31. Cause accessorie. — La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo, osservata, quanto alla competenza per valore, la disposizione dell'articolo 10, secondo comma [18, 40, 274].

[*Omissis*] (1).

(1) Comma abrogato *ex art.* 53, d.lgs. 19-2-1998, n. 51.

32. Cause di garanzia. — La domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo. Qualora essa ecceda la competenza per valore del giudice adito, questi rimette entrambe le cause al giudice superiore assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione.

33. Cumulo soggettivo. — Le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo [40] possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio [c.c. 43, 46] di una di esse, per essere decise nello stesso processo [103, 274].

34. Accertamenti incidentali. — Il giudice, se per legge [c.c. 124] o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato [324; c.c. 2909] una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio [153] per la riassunzione della causa davanti a lui [50, 307³; disp.att. 125].

35. Eccezione di compensazione. — Quando è opposto in compensazione [c.c. 1241 ss.] un credito che è contestato ed eccede la competenza per valore del giudice adito,

30. Foro del domicilio eletto. — Chi ha eletto domicilio a norma dell'articolo 47 del Codice civile può essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso [141, 170].

30bis. Foro per le cause in cui sono parti i magistrati. (1) — Le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale (2).

Se nel distretto determinato ai sensi del primo comma il magistrato è venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente alla sua chiamata in giudizio, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale con riferimento alla nuova destinazione.

(1) La Corte cost. con sent. 12-11-2002, n. 444, ha dichiarato l'**illegittimità** costituzionale di questo articolo nella parte in cui si applica ai processi di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati in servizio nel distretto di corte di appello comprendente l'ufficio giudiziario competente ai sensi dell'art. 26 del codice di procedura civile.

(2) La Corte cost. con sent. 25-5-2004, n. 147 ha dichiarato l'**illegittimità** costituzionale del primo comma, ad eccezione della parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato di cui sia parte un magistrato nei termini di cui all'art. 11 c.p.p.

Sezione IV

Delle modificazioni della competenza per ragione di connessione

31. Cause accessorie. — La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo, osservata, quanto alla competenza per valore, la disposizione dell'articolo 10, secondo comma [18, 40, 274].

[*Omissis*] (1).

(1) Comma abrogato *ex art.* 53, d.lgs. 19-2-1998, n. 51.

32. Cause di garanzia. — La domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo. Qualora essa ecceda la competenza per valore del giudice adito, questi rimette entrambe le cause al giudice superiore assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione.

33. Cumulo soggettivo. — Le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo [40] possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio [c.c. 43, 46] di una di esse, per essere decise nello stesso processo [103, 274].

34. Accertamenti incidentali. — Il giudice, se per legge [c.c. 124] o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato [324; c.c. 2909] una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio [153] per la riassunzione della causa davanti a lui [50, 307³; disp.att. 125].

35. Eccezione di compensazione. — Quando è opposto in compensazione [c.c. 1241 ss.] un credito che è contestato ed eccede la competenza per valore del giudice adito,

questi, se la domanda è fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, può decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all'eccezione di compensazione, subordinando, quando occorre, l'esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione [119]; altrimenti provvede a norma dell'articolo precedente.

36. Cause riconvenzionali. — Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali [167, 416] che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non eccedano la sua competenza per materia o valore [7 ss.]; altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti.

Sezione V

Del difetto di giurisdizione, dell'incompetenza e della litispendenza

37. Difetto di giurisdizione. — Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo [41, 360, 382].

[*Omissis*] (1).

(1) Comma abrogato *ex art.* 73, l. 31-5-1995, n. 218.

38. Incompetenza. (1) — L'incompetenza per materia [7 ss., 44, 45], quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione [183].

L'incompetenza per territorio [18], fuori dei casi previsti dall'articolo 28, è eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta [167, 416]. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le parti costituite aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo [50; disp.att. 125].

Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.

(1) La Corte cost., con sent. 8-2-2006, n. 41, ha dichiarato l'**illegittimità** del combinato disposto degli artt. 38 e 102 c.p.c., nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti.

39. Litispendenza e continenza di cause. — Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con sentenza la litispendenza [42, 43] e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo [279].

Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con sentenza la

questi, se la domanda è fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, può decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all'eccezione di compensazione, subordinando, quando occorre, l'esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione [119]; altrimenti provvede a norma dell'articolo precedente.

36. Cause riconvenzionali. — Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali [167, 416] che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non eccedano la sua competenza per materia o valore [7 ss.]; altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti.

Sezione V

Del difetto di giurisdizione, dell'incompetenza e della litispendenza

37. Difetto di giurisdizione. — Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo [41, 360, 382].
[Omissis] (1).

(1) Comma abrogato ex art. 73, l. 31-5-1995, n. 218.

38. Incompetenza. (1) — L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.

L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.

Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.

(1) Art. così sostituito ex l. 18-6-2009, n. 69 (art. 45, c. 2).

La Corte cost., con sent. 8-2-2006, n. 41, ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto degli artt. 38 e 102 c.p.c., nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti.

APPLICABILITÀ

Disposizione applicabile ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della l. 18-6-2009, n. 69 (art. 58, c. 1, l. 69/2009 cit.).

39. Litispendenza e continenza di cause. — Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza [42, 43] e dispone la cancellazione della causa dal ruolo [279] (1).

Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con **ordinanza**

continenza e fissa un termine perentorio [153] entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice [50, disp.att. 125]. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate [42, 44].

La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione [137 ss., 163].

40. Connessione. — Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di connessione [31 ss.], possono essere decise in un solo processo [274], il giudice fissa con sentenza alle parti un termine perentorio [153] per la riassunzione della causa accessoria davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito [39³, 42, 50; disp.att. 125].

La connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata d'ufficio dopo la prima udienza [183], e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse [c. nav. 1040].

Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442.

Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore.

Se la causa è stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli articoli 426, 427 e 439 (1).

Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al tribunale affinché siano decise nello stesso processo.

Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e al tribunale, il giudice di pace deve pronunziare anche d'ufficio la connessione a favore del tribunale.

Sezione VI

Del regolamento di giurisdizione e di competenza

41. Regolamento di giurisdizione. — Finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado [277], ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'articolo 37 [374, 382]. L'istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e produce gli effetti di cui all'articolo 367.

(2) la continenza e fissa un termine perentorio [153] entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice [50; att. 125]. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate [42, 44].

La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione [137 ss., 163] **ovvero dal deposito del ricorso** (3).

(1) Comma così sostituito *ex art.* 45, c. 3, lett. a), l. 18-6-2009, n. 69.

(2) L'originaria parola «sentenza» è stata così sostituita *ex art.* 45, c. 3, lett. b), l. 69/2009 cit.

(3) Parole aggiunte *ex art.* 45, c. 3, lett. c), l. 69/2009 cit.

APPLICABILITÀ

Disposizione applicabile ai *giudizi instaurati dopo* la data di *entrata in vigore* della l. 18-6-2009, n. 69 (art. 58, c. 1, l. 69/2009 cit.).

40. Connessione. — Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di connessione [31 ss.], possono essere decise in un solo processo [274], il giudice fissa con **ordinanza** (1) alle parti un termine perentorio [153] per la riassunzione della causa accessoria davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito [39³, 42, 50; att. 125].

La connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata d'ufficio dopo la prima udienza [183], e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse [c.nav. 1040].

Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442.

Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore.

Se la causa è stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli articoli 426, 427 e 439.

Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al tribunale affinché siano decise nello stesso processo.

Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e al tribunale, il giudice di pace deve pronunciare anche d'ufficio la connessione a favore del tribunale.

(1) L'originaria parola «sentenza» è stata così sostituita *ex art.* 45, c. 4, l. 18-6-2009, n. 69.

APPLICABILITÀ

Disposizione applicabile ai *giudizi instaurati dopo* la data di *entrata in vigore* della l. 18-6-2009, n. 69 (art. 58, c. 1, l. 69/2009 cit.).

Sezione VI

Del regolamento di giurisdizione e di competenza

41. Regolamento di giurisdizione. — Finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado [277], ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'articolo 37 [374, 382]. L'istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e produce gli effetti di cui all'articolo 367.

La pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere [368] in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge alla amministrazione stessa, finché la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato [324].

42. *Regolamento necessario di competenza.* — La sentenza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa [279] e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza [47; disp.att. 187].

43. *Regolamento facoltativo di competenza.* — La sentenza che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito [277, 279] può essere impugnata con l'istanza di regolamento di competenza [47; disp.att. 187] oppure nei modi ordinari [323] quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito.

La proposizione dell'impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facoltà di proporre l'istanza di regolamento [47].

Se l'istanza di regolamento è proposta prima dell'impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dalla comunicazione della sentenza che regola la competenza [133, 136, 325]; se è proposta dopo, si applica la disposizione dell'articolo 48 [disp.att. 187].

44. *Efficacia della sentenza che pronuncia sulla competenza.* — La sentenza [279 n. 1] che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, se non è impugnata con l'istanza di regolamento [47], rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei termini di cui all'articolo 50 [disp.att. 125], salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell'articolo 28.

45. *Conflitto di competenza.* — Quando, in seguito alla sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede di ufficio il regolamento di competenza [47⁴].

La pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere [368] in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge alla amministrazione stessa, finché la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato [324].

42. Regolamento necessario di competenza. — L'**ordinanza** (1) che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa [279] e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza [47; att. 187].

(1) L'originaria parola «sentenza» è stata così sostituita *ex art. 45, c. 4, l. 18-6-2009, n. 69.*

APPLICABILITÀ

Disposizione applicabile ai *giudizi instaurati dopo* la data di *entrata in vigore* della l. 18-6-2009, n. 69 (art. 58, c. 1, l. 69/2009 cit.).

43. Regolamento facoltativo di competenza. — Il **provvedimento** (1) che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito [277, 279] può essere **impugnato** (1) con l'istanza di regolamento di competenza [47; att. 187] oppure nei modi ordinari [323] quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito.

La proposizione dell'impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facoltà di proporre l'istanza di regolamento [47].

Se l'istanza di regolamento è proposta prima dell'impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dalla comunicazione dell'**ordinanza** (1) che regola la competenza [133, 136, 325]; se è proposta dopo, si applica la disposizione dell'articolo 48 [att. 187].

(1) Le parole in grassetto così sostituiscono le originarie *ex art. 45, c. 5, lett. a) e b), l. 18-6-2009, n. 69.*

APPLICABILITÀ

Disposizione applicabile ai *giudizi instaurati dopo* la data di *entrata in vigore* della l. 18-6-2009, n. 69 (art. 58, c. 1, l. 69/2009 cit.).

44. Efficacia dell'ordinanza (1) *che pronuncia sulla competenza.* — L'**ordinanza** (1) che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, se non è impugnata con l'istanza di regolamento [47], rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei termini di cui all'articolo 50 [att. 125], salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell'articolo 28.

(1) L'originaria parola «sentenza» è stata così sostituita *ex art. 45, c. 4, l. 18-6-2009, n. 69.*

APPLICABILITÀ

Disposizione applicabile ai *giudizi instaurati dopo* la data di *entrata in vigore* della l. 18-6-2009, n. 69 (art. 58, c. 1, l. 69/2009 cit.).

45. Conflitto di competenza. — Quando, in seguito all'**ordinanza** (1) che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede di ufficio il regolamento di competenza [47⁴].

(1) L'originaria parola «sentenza» è stata così sostituita *ex art. 45, c. 4, l. 18-6-2009, n. 69.*

APPLICABILITÀ

Disposizione applicabile ai *giudizi instaurati dopo* la data di *entrata in vigore* della l. 18-6-2009, n. 69 (art. 58, c. 1, l. 69/2009 cit.).